

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri proclamati eletti entrano in carica a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità da parte del consiglio comunale. In caso di surrogazione, al subentrante è riconosciuta la condizione giuridica dal momento della relativa deliberazione adottata dal consiglio.
3. Fino alla nomina dei successori, sono prorogati i poteri dei consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, ivi compresi i poteri connessi con incarichi a rilevanza esterna loro eventualmente attribuiti.
4. Il consiglio comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, dura in carica fino alla elezione del nuovo consiglio limitandosi, in tale periodo, a svolgere esclusivamente atti urgenti o di natura improrogabile.

ART. 22

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente, eletto dall'assemblea nel suo seno.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto dal vice presidente.
3. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere anziano.
4. Alla elezione del presidente e del vicepresidente si provvede, con votazioni separate, nella prima seduta susseguente all'elezione del consiglio comunale, convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano.
5. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Le funzioni e le prerogative del presidente del consiglio comunale e del vice presidente sono stabilite dal regolamento per le sedute del consiglio comunale.
7. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al comma 4, la presidenza dell'assemblea compete al consigliere anziano.
8. Il presidente ed il vice presidente sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi.
La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.

ART. 23

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve altresì essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

ART. 24

CONVOCAZIONE

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce, di norma, una volta al mese.
2. Il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno del consiglio sono
8
stabiliti dal presidente, sentito il sindaco.
3. Il presidente, su istanza di almeno un quinto dei consiglieri o del sindaco, provvede a convocare il consiglio entro il ventesimo giorno dalla richiesta formale avanzata dai medesimi, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

ART. 25

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del consiglio comunale, salvi i casi previsti dal presente statuto e dal regolamento, sono pubbliche.
2. Ogni seduta del consiglio è documentata attraverso un processo verbale in cui sono distinte le singole deliberazioni assunte, le comunicazioni effettuate, le interpellanze e interrogazioni riscontrate e le mozioni e gli ordini del giorno votati.
3. Il contenuto delle discussioni e delle dichiarazioni di voto può essere documentato attraverso la relativa registrazione su apposito supporto magnetico o digitale, che a tutti gli effetti di legge sostituisce il verbale cartaceo della seduta, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 26

COMPETENZE

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali riguardanti:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per l'emanazione del regolamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
9
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- h) l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
 - m) gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - o) la nomina del difensore civico;
 - p) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - q) ogni altra competenza attribuita dalle leggi statali e regionali.
3. Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 27 FUNZIONAMENTO

1. L'attività del consiglio è disciplinata dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il consiglio comunale esercita le proprie funzioni anche con l'ausilio delle commissioni, a carattere permanente o formate con scopi specifici e della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari - che a tutti gli effetti è equiparata alle commissioni – secondo le modalità
10
fissate dall'apposito regolamento o dalla delibera istitutiva.
3. Il consiglio è validamente riunito se interviene alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza il Sindaco. Le delibere sulle quali esso è chiamato ad esprimersi sono adottate a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente indicate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
4. Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto; qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni su persone, anche la seduta è segreta, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
5. I consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.
6. Il verbale delle adunanze consiliari è redatto ed approvato secondo le modalità previste dal regolamento.
7. Il verbale e le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal segretario comunale – o suo sostituto - e da chi, ai sensi delle norme vigenti, ha presieduto la seduta consiliare.

ART. 30 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri comunali hanno facoltà di costituirsi in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti tutte le informazioni da questi possedute utili all'espletamento del proprio mandato.
4. I consiglieri comunali, nei casi specifici indicati dalla legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
5. Ai consiglieri comunali è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.
6. I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento. Tali diritti sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.
7. Il sindaco e gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

ART. 31 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il consigliere che, senza comunicazione d'assenza, non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio comunale è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni.
2. Il presidente del consiglio comunale avvia la procedura di decadenza, la notifica immediatamente all'interessato unitamente alla contestazione e contestualmente convoca la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per l'esame, entro tre giorni, delle eventuali
12 giustificazioni da prodursi di persona o per iscritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale. Qualora le giustificazioni vengano respinte dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, la decadenza del consigliere è dichiarata con atto del presidente del consiglio comunale.